

merano

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI SOTTO SOGLIA UE

Approvato con delibera del CdA n. 5 del 15.01.2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e all'art. 26 della L.P. n. 16/2015 i.f.v. per gli appalti di servizi (compresi quelli di architettura e ingegneria), forniture e lavori, nonché gli affidamenti delle concessioni di valore inferiore a quanto disposto dall'art. 14 comma 1 del d.lgs. 36/2023 in materia di appalti pubblici.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto della normativa nazionale e provinciale in tema di appalti pubblici, nonché delle linee guida ANAC nazionali e quelle emanate a livello provinciale.
3. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie si ispira a criteri di efficienza, efficacia e tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, rotazione, concorrenza tra gli operatori economici e avviene in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. I dipendenti dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano che sono coinvolti nell'attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture devono svolgere la propria attività con la massima correttezza e nel rispetto di colleghi, utenti e fornitori. L'obiettivo principale è il conseguimento del miglior risultato per l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano in termini di rapporto qualità/prezzo, la sicurezza sul posto di lavoro, la conoscenza approfondita ed il rispetto di tutte le norme che regolano i campi di attività di propria competenza ed il rispetto delle regole di mercato.
4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.
5. L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano promuove la formazione e la qualificazione degli operatori chiamati a svolgere attività nell'ambito delle procedure di acquisti sotto la soglia comunitaria.

Art. 2 - Limiti di importo

1. Il ricorso per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture è ammesso nei seguenti limiti di importo e con le seguenti modalità:

a) Forniture e servizi

- per importi fino a 1.500,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto anche senza richiedere più preventivi, ferma restando la verifica della congruità del prezzo offerto;
- per importi superiori a 1.500,00 € (IVA esclusa) e fino a 10.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto con la richiesta di almeno due preventivi;

merano

- per importi superiori a 10.000,00 € (IVA esclusa) e fino a 139.999,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre preventivi;
- per importi pari o superiori a 140.000,00 € (IVA esclusa), fino alla soglia UE mediante procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero.

b) Lavori

- per importi inferiori a 10.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto anche senza richiedere più preventivi, ferma restando la verifica della congruità del prezzo offerto;
 - per importi superiori a 10.000,00 € (IVA esclusa) e inferiori a 40.000,00 € (IVA esclusa), mediante affidamento diretto con la richiesta di almeno due preventivi;
 - per importi pari o superiori a 40.000,00 € (IVA esclusa) e inferiori a 150.000,00 € (IVA esclusa), tramite procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero;
 - per importi pari o superiori a 150.000,00 € (IVA esclusa) ed inferiori a 500.000,00 € (IVA esclusa), tramite procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero;
 - per importi pari o superiori a 500.000,00 € (IVA esclusa) ed inferiori a 1.000.000,00 € (IVA esclusa), tramite procedura negoziata previa consultazione almeno del numero minimo di concorrenti previsto dalla legislazione provinciale vigente, ove esistenti in tal numero;
2. In deroga a quanto sopra disposto per affidamenti di importo si può procedere ad affidamento diretto anche senza la richiesta di più preventivi qualora ricorresse una delle seguenti fattispecie:
 - sussistono motivi di urgenza da motivare nella determina a contrarre o nell'atto di aggiudicazione;
 - nel caso in cui la prestazione possa essere effettuata solo da un unico operatore economico;
 - nel caso di unico operatore economico presente nell'elenco fornitori;
 - in caso di prestazioni complementari per le quali l'affidamento ad un operatore diverso comporterebbe notevoli disagi tecnici e/o economici;
 3. Gli importi di cui ai precedenti commi non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
 4. L'affidamento sotto soglia è comunque sempre possibile per le tipologie di lavori, servizi e beni presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano può inoltre ricorrere alle convenzioni stipulate dall'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e da Consip S.p.A., ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti.

merano

Art. 3 - Responsabile unico/a del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge provinciale n. 16/2015 la funzione di responsabile unico del procedimento è affidata al/la Direttore/Direttrice dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, fatta salva la possibilità per l'Organo amministrativo di attribuire tale funzione in relazione a singole procedure di acquisizione ad un altro soggetto in possesso di adeguata professionalità ai sensi dell'art. 6 della citata legge provinciale.
2. Nell'ambito dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge provinciale n. 16/2015 e delle funzioni assunte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nelle procedure di importo uguale o inferiore a € 10.000,00 il Direttore/la Direttrice dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano può delegare le funzioni del/della responsabile unico/a del procedimento a dipendenti in possesso della necessaria professionalità ed esperienza e con competenze adeguate al ruolo. Oltre a tale importo la delega avverrà da parte del/della Presidente.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano si è dotata di una struttura a supporto dei responsabili unici del procedimento individuata nei responsabili dei vari uffici.
4. L'intera procedura (dall'individuazione degli operatori economici da interpellare e delle caratteristiche dell'oggetto, la predisposizione di tutti gli atti fino alla stipula del contratto e al controllo dell'esecuzione del contratto) è condotta dal/dalla responsabile unico/a del procedimento, anche con il supporto della struttura di cui al comma 3. In particolare le funzioni e competenze del responsabile del/della procedimento sono quelle definite dal Codice dei contratti pubblici, dalla legge provinciale n. 16/2015, dalla relativa linea guida approvata dalla Giunta provinciale e dalla linea guida ANAC, in quanto applicabile.
5. Nella gestione delle procedure di acquisto e durante la fase di esecuzione dei contratti il/la responsabile unico/a del procedimento agisce nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto indicato dal Codice etico e di comportamento, astenendosi dal prendere decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto con interessi personali, con interessi del proprio coniuge, convivente o parente e affine sino al secondo grado. Il/La responsabile unico/a del procedimento deve in particolare evitare di promuovere o favorire interessi personali ed è tenuto a mantenere un comportamento corretto ed incensurabile in tutte le relazioni sia verso l'interno, sia verso le parti esterne. Deve inoltre scoraggiare ed eventualmente denunciare ogni tentativo di comportamento in contrasto con le regole sopracitate ed astenersi dal gestire attività inerenti alla propria funzione, in cui vi siano motivi d'interesse personale o privato, anche al fine di evitare conflitti di interesse. Nell'espletamento del proprio compito deve avere un comportamento ispirato all'integrità ed all'eticità.
6. A seconda delle esigenze e delle necessità il/la responsabile unico/a del procedimento può servirsi del supporto di persone o strutture di comprovata competenza tecnica e/o specifica professionalità o dell'ausilio degli utilizzatori dei prodotti o servizi da acquistare. Il/La responsabile unico/a del procedimento può individuare un

merano

direttore/direttrice dei lavori o direttore/direttrice dell'esecuzione del contratto, con le competenze definite dal Codice dei contratti pubblici e dalle relative disposizioni applicative.

7. Il/La responsabile unico/a del procedimento provvede anche alla tempestiva contestazione di eventuali inadempimenti nell'esecuzione del contratto da parte degli operatori economici, anche sulla base delle comunicazioni delle strutture riceventi.

Art. 4

Provvedimenti

1. L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano manifesta la propria volontà di procedere attraverso uno dei seguenti provvedimenti:
 - per gli affidamenti fino a 10.000,00 € mediante determina a contrarre del Direttore/la Direttrice;
 - per gli affidamenti da 10.001,00 € a 60.000,00 € mediante determina a contrarre del/della Presidente per gli acquisti inclusi nel programma attività annuale, mentre per quelli esclusi mediante provvedimento del/della Presidente;
 - per gli affidamenti da 60.001,00 € mediante delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. I provvedimenti devono avere il seguente contenuto minimo: l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare; le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire; l'importo massimo stimato dell'affidamento; la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni per le quali si intende adottare la procedura prescelta; i criteri di selezione dell'operatore economico; il criterio di selezione delle offerte, il numero degli invitati alla procedura negoziata; le principali condizioni contrattuali; l'indicazione del/della responsabile unico/a del procedimento. Per affidamenti fino a 60.000,00 € la determina a contrarre può essere sostituita dalla determina a contrarre semplificata di cui al punto 4.
3. Al termine della procedura di affidamento l'organo competente sottoscrive il provvedimento di aggiudicazione contenente il nome dell'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, il rinvio ai verbali di gara ed eventualmente il nome del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Negli affidamenti fino a 60.000,00 € la determina a contrarre può essere sostituita da una unica determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore. In tal caso la determina a contrarre assolve alla funzione di avviso sui risultati.

Art. 5 - Attività negoziale

1. Preliminarmente ad ogni acquisto il/la responsabile unico/a del procedimento provvede a verificare che, per soddisfare il bisogno rilevato, non siano attive convenzioni stipulate da ACP o Consip.
2. L'autorità di gara, qualora prevista, è rappresentata dal Direttore/dalla Direttrice o da un suo delegato, con l'assistenza di un testimone.

merano

3. Gli operatori economici da invitare alla procedura sono individuati sulla base di indagini di mercato anche fuori portali telematici, purché con strumenti digitali ad es. pec-email ecc. e/o tramite elenchi telematici di operatori economici.

La scelta degli operatori economici, con criteri oggettivi, da invitare per le procedure negoziate e il loro numero sono individuati nell'indagine di mercato o nella decisione a contrarre. Non costituiscono criteri oggettivi l'ordine cronologico di arrivo degli inviti o il sorteggio. Tali criteri possono per esempio essere:

- il fatturato globale riferibile all'ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- l'importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
- il numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;
- il possesso di specifica/he certificazione/i pertinente/i l'oggetto dell'affidamento.

Applicando i criteri di cui sopra verrà redatta una graduatoria, attuando il principio della massima partecipazione di cui all'art. 10, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale è finalizzato a garantire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese. Si potrebbe, pertanto, non selezionare sempre e comunque i primi operatori economici posizionati in graduatoria ma - trattandosi di candidati comunque tutti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione – fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

4. Le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti gli operatori economici e l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso. La negoziazione deve essere caratterizzata da correttezza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nonché riservatezza, in particolare per quanto concerne l'uso delle informazioni ricevute dagli operatori economici a tutela dei legittimi interessi degli stessi in ordine alla protezione di specifici segreti tecnici.
5. L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano pubblica sul proprio sito nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" l'atto di programmazione di cui all'art. 7 della legge provinciale n. 16/2015 chiedendo agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse e di iscriversi all'elenco telematico di operatori economici gestito dalla Provincia. Per le procedure per le quali si ritiene preferibile la pubblicazione di un avviso specifico e per le procedure non previste dall'atto di programmazione, nelle more del suo aggiornamento, l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano pubblica un avviso contenente l'oggetto dell'appalto, la documentazione necessaria per manifestare l'interesse, i requisiti minimi di qualificazione ed il criterio che verrà utilizzato per scegliere gli operatori che dovranno essere invitati alla procedura, compreso l'eventuale numero massimo di operatori da invitare. In tal caso l'avviso specifico deve essere pubblicato per 15 giorni riducibili a 5 in caso di urgenza.
6. Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di libera concorrenza, adeguatezza, proporzionalità e rotazione.

L'applicazione del principio di rotazione, ex art. 49 comma 3 del D.Lgs. 36/23, si applica all'interno della medesima categoria merceologica e nella medesima fascia di valore economico come indicato nelle tabelle seguenti.

merano

Servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura

Fascia	Importo
FS01	da € 5.000,00 a € 9.999,00
FS02	da € 10.000,00 a € 19.999,00
FS03	da € 20.000,00 a € 39.999,00
FS04	da € 40.000,00 a € 89.999,00
FS05	da € 90.000,00 a € 139.999,00
FS06	da € 140.000,00 alla soglia europea

Lavori

Fascia	Importo
FL01	da € 5.000,00 a € 19.999,00
FL02	da € 20.000,00 a € 39.999,00
FL03	da € 40.000,00 a € 89.999,00
FL04	da € 90.000,00 a € 149.999,00
FL05	da € 150.000,00 a € 999.999,00
FL06	da € 1.000.000,00 alla soglia europea

7. La rotazione degli inviti non si applica nei seguenti casi:

- per affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00 €;
- in casi eccezionali debitamente e adeguatamente motivati nel provvedimento da parte del RUP; in tali casi, la motivazione deve tenere conto della contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto;
- nel caso di infungibilità, di tutela di diritti esclusivi, o di assenza di concorrenza per motivi tecnici, o per motivi di massima urgenza;
- nelle more dell'espletamento di una procedura in corso qualora il cambio dell'operatore economico comportasse un notevole disagio clinico, tecnico e/ o economico;
- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione o laddove l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (Linea guida PAB n.4);
- quando vengono invitati tutti gli operatori economici iscritti alla categoria dell'elenco telematico oggetto della procedura.

8. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 10.000,00, ove non ci sono ragioni di comprovata urgenza, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 3 giorni, per importi superiori a 10.000,00 € e inferiori a 150.000,00 € il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 7 giorni, termine che può essere

merano

aumentato quando sia prescritto un sopralluogo obbligatorio, oppure nel caso di offerte particolarmente complesse. Per le procedure negoziate, per le quali viene utilizzato il portale telematico provinciale, i termini per la ricezione delle offerte non possono essere inferiori a 14 giorni.

9. Ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale n. 16/2015 i.f.v. l'esame delle offerte avviene prima della verifica dell'assenza di motivi di esclusione. Per le procedure espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici la verifica del possesso dei requisiti soggettivi viene effettuata a campione secondo le modalità di cui all'art. 32 della legge provinciale n. 16/2015 i.f.v., anche dopo la stipulazione del contratto. In quest'ultimo caso il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.
10. A garanzia dell'esecuzione del contratto, i fornitori prestano idonee cauzioni, in misura pari al 2% dell'importo del contratto stesso. Si prescinde dal richiedere la cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'appalto nei seguenti casi:
 - nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa);
 - per le altre procedure qualora l'aggiudicatario sia disponibile ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di almeno lo 0,5%, e si tratti di operatore economico di comprovata solidità o di forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

Al termine del periodo di validità del contratto e previa verifica della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali, la cauzione viene svincolata.

11. Nelle condizioni contrattuali e nelle richieste di offerta vengono eventualmente previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché la specifica possibilità per l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano di procedere alla risoluzione del contratto nonché di escludere il fornitore inadempiente per un periodo di tempo fino a tre anni dagli inviti a partecipare a procedure per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi.
12. Le sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa, tecnica e delle offerte economiche non sono previste, salvo che per l'apertura di campionatura, qualora prevista.
13. Per le procedure di affidamento diverse dagli affidamenti diretti, l'apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica viene effettuata dall'autorità di gara.
14. Per le procedure di affidamento diverse dagli affidamenti diretti, l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano procede all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte secondo le formule della vigente linea guida in materia approvata dalla Giunta provinciale, salvo che quando l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e il ribasso sulla base d'asta sia inferiore al 40%. Per i servizi di architettura e ingegneria si procede all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte secondo le formule della vigente linea guida in materia approvata dalla Giunta provinciale.

merano

Art. 6 - Conclusione del contratto e ordini

1. Gli ordini e i contratti di importo fino a 10.000,00 € vengono sottoscritti dal Direttore/dalla Direttrice.
2. Gli ordini e i contratti di importo superiore a 10.001,00 € fino a 60.000,00 € vengono sottoscritti dal/dalla Presidente.
3. Per i contratti di importo superiore a € 60.000,00 la stipulazione deve essere preceduta da provvedimento dell'Organo amministrativo con il quale viene deliberata l'aggiudicazione della procedura e l'autorizzazione alla stipula del contratto.
4. I contratti vengono conclusi, a pena di nullità, in forma elettronica, tramite corrispondenza commerciale, secondo gli usi del commercio oppure in forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
5. Per tutte le procedure di affidamento si provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento tempestivo sul sito web dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano delle informazioni indicate all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

merano

TITOLO II

CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Controlli

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal/dalla responsabile unico/a del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, il/la responsabile unico/a del procedimento si avvale dell'ausilio del/della responsabile dell'ufficio ricevente o un/a suo/a incaricato/a, il/la quale è responsabile per la consegna dei beni o dell'esecuzione del servizio/lavoro affidati. Il/La ricevente deve provvedere alla immediata verifica dei beni, qualora la loro qualità e corrispondenza alle specifiche richieste, nonché all'eventuale campionatura presentata in sede di offerta, possa essere accertata a vista. Negli altri casi la verifica deve essere effettuata entro il termine di cui all'art. 1512 del Codice Civile ovvero entro un diverso termine se pattuito contrattualmente. Equivale alla attestazione di regolare esecuzione della fornitura rispettivamente del servizio il visto senza indicazione di alcuna riserva apposto sul documento di trasporto rispettivamente sul rapporto di lavoro o sulla copia della fattura. Il personale della struttura ricevente deve immediatamente contestare al fornitore ogni inadempimento che venisse accertato in sede di ricevimento dei beni, nonché segnalarlo al/alla responsabile unico/a del procedimento.
3. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dei contratti aventi ad oggetto lavori, l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano può individuare un/a direttore/direttrice dei lavori, che è preposto/a al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
4. Nel caso di accertato inadempimento da parte dell'impresa esecutrice del contratto, esso deve venire segnalato immediatamente ed in forma documentabile al/alla responsabile unico/a del procedimento.
5. Le disposizioni del presente articolo rappresentano le modalità organizzative e gestionali con le quali viene garantito il controllo effettivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 15, del D.lgs. 36/2023 i.f.v.

Art. 8 - Norme comuni a tutti i contratti - rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché le disposizioni provinciali e statali in materia di appalti pubblici.
2. Il presente regolamento si intende integrato dalle disposizioni contenute nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel codice di comportamento per il personale, nonché nel regolamento interno di attuazione dello statuto dell'ente.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento trova applicazione a partire dal primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. A partire da tale data vengono quindi revocati tutti gli atti amministrativi

merano

dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano o le parti di essi che regolamentano gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad esclusione del regolamento interno di attuazione dello statuto dell'ente approvato con delibera del CdA n. 21 dd. 28/08/2024.

2. Gli acquisti riguardanti le acquisizioni in amministrazione diretta, le spese mediante fondo economale sono disciplinate da regolamenti separati.